STATUTO
HeiMI Associazione di Promozione Sociale

In sigla: HeiMI APS

TITOLO I

Denominazione, sede e durata

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

1. L'Associazione di Promozione Sociale denominata 'HeiMI APS' (Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 c. 1 del D.Lgs. 117/2017) di seguito 'HeiMI', è Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni.
2. HeiMI ha sede legale in Milano.
3. HeiMI può istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie e sezioni locali.
4. HeiMI ha durata illimitata.

TITOLO II

Finalità, attività di interesse generale e attività svolte

Art. 2 – Finalità

1. HeiMI è un'associazione autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale. HeiMI ha come finalità quella di fornire un servizio di medicina degli stili di vita e di educazione sanitaria, che promuova la salute a livello individuale, collettivo ed ambientale; in particolare, HeiMI persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni delle persone.
2. HeiMI persegue l'obiettivo di cui sopra, senza scopo di lucro (neanche indiretto) con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in via principale.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. Per perseguire l'obiettivo generale dell'art.2, HeiMI eserciterà le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

   a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

Scansionato con CamScanner

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Art. 4 – Attività svolte

HeiMI, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perseguire la sua finalità (art. 2), nell'ambito delle attività di interesse generale (art. 3), svolgendo:

a) La promozione della salute, l'educazione alla salute, l'educazione sanitaria e l'educazione terapeutica sui *social network* dell'associazione e di terzi;

b) sviluppo di campagne di *Health Literacy* (Alfabetizzazione Sanitaria) tramite i canali di comunicazione dell'associazione e di terzi;

c) erogazione dei servizi di medicina degli stili di vita (es. colloqui e visite), (comprensivo, a titolo esemplificativo, di colloqui e visite) e di *Population Health Management*, promuovendo la salute a livello individuale, collettivo e ambientale;

d) erogazione di servizi di consulenza per enti terzi nel campo della Promozione della salute, della comunicazione sanitaria e sociosanitaria, del *Welfare* aziendale e del *Population Health Management*;

e) la gestione di interventi di design degli spazi in funzione della promozione della salute;

f) gestione di interventi di design degli spazi in funzione della promozione della salute;

g) svolgimento di attività di rimozione e superamento delle situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana può incontrare nel corso della sua vita (es. dipendenze e abusi);

h) svolgimento di attività di promozione dell'attività fisica, dello sport e delle attività riabilitative (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di eventi o corsi);

i) gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;

j) gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice integrata, infermieristica e

Scansionato con CamScanner

sanitaria;

k) gestione di servizi specialistici assistenziali, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria;

l) svolgimento di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, comunità e simili;

m) educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;

n) formazione, verso soci o terzi, in ogni materia inerente all'attività dell'associazione;

o) svolgimento di ogni altra attività che possa contribuire direttamente o indirettamente al miglioramento e al potenziamento del servizio espletato dall'associazione.

2. Per lo svolgimento della propria attività, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, HeiMI può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo (Art. 11).
3. Tutte le attività sono svolte da HeiMI avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

TITOLO III

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Soci, procedure di ammissione ed esclusione

1. Il numero dei soci è illimitato, ma non può in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. HeiMI è a carattere aperto: pertanto, può entrare a far parte dell'associazione chiunque ne condivida le finalità e i princìpi ispiratori e ne accetti lo statuto.
   HeiMI non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, che è rimborsabile solo in caso di rigetto della domanda di ammissione. L'ammontare di detta quota è stabilita dall'Assemblea.
2. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo (recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti). Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi su

Scansionato con CamScanner

tale domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa.

3. Possono iscriversi a HeiMI tutte le persone fisiche e giuridiche a seguito della pronuncia favorevole da parte del Consiglio Direttivo, che avviene durante una riunione in presenza o telematica.
4. I criteri di ammissione si basano sulla dimostrazione di volontà a contribuire al perseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3.
5. Sono esclusi i soci le cui motivazioni associative non dimostrino la volontà a contribuire al perseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3.
6. In caso di rigetto dell'istanza, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare agli interessati, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, le motivazioni della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.
7. Chi ha presentato l'istanza di ammissione, può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto ovvero dalla comunicazione delle motivazioni di rigetto (se comunicate successivamente), chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima seduta utile (fermo restando la possibilità che la stessa sia appositamente convocata).
8. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.
9. I soci si impegnano al versamento annuale della quota di iscrizione.
10. La quota di iscrizione non è trasferibile a nessun titolo.
11. La quota di iscrizione non è rivalutabile.

Art. 6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa e approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

2. I soci HeiMI hanno il diritto di:

   a) partecipare a tutte le attività organizzate dall'associazione, ciascuno secondo il proprio ruolo;

Scansionato con CamScanner

b) partecipare alla Assemblea dei soci e assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo;

c) usufruire delle attività di cui all'art. 4;

d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In particolare: (i) l'accesso ai predetti libri potrà avvenire in presenza o in modalità telematica; (ii) l'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla *privacy*; e (iii) gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno avuto conoscenza in tal sede e saranno responsabili per i danni subiti dall'associazione in caso di indebita rivelazione;

e) votare in sede di assemblea sia ordinaria sia straordinaria, ivi incluso in relazione all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa, nonché, se maggiorenni, proporsi quali candidati per gli organi dell'associazione.

Art. 7 – Recesso e Dimissioni

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. Il recesso e l'esclusione determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita dall'associato.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie o delle delibere legittimamente assunte dagli organi sociali e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo ovvero ai princìpi di democrazia interna. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci mediante lettera raccomandata inviata al Presidente. L'Assemblea esaminerà tale ricorso durante la prima seduta utile (fermo restando la possibilità che la stessa sia appositamente convocata); ove l'Assemblea confermi il provvedimento di esclusione, la stessa acquisterà efficacia immediata.
3. Le dimissioni da qualsiasi carica sociale avvengono mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente, fatta eccezione per le dimissioni del Presidente, che devono essere inviate al Consiglio Direttivo. In ogni caso, le dimissioni diventano operative dalla data di ricevimento e non necessitano di accettazione.
4. Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo

Scansionato con CamScanner

comportano la decadenza di tutti gli organi elettivi.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 8 – Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi sociali di HeiMI:
   a) Assemblea dei soci;
   b) Consiglio Direttivo;
   c) Presidente;
   d) Tesoriere;
   e) Segretario.
2. Ai componenti degli organi sociali non è riconosciuto alcun compenso per l'attività svolta, fatti salvi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Nel caso in cui una carica elettiva resti vacante per qualsiasi motivo, si procede a nuove elezioni alla prima assemblea utile.
4. Quando però negli organi elettivi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il Presidente è tenuto a convocare nel termine di 60 (sessanta) giorni l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri.
5. Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate; eventuali nuovi eletti, in sostituzione delle cariche vacanti in base ai commi 4 e 5 del presente articolo, durano in carica fino alla scadenza del medesimo triennio di gestione del Consiglio Direttivo.
6. Tutti gli organi collegiali dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Art. 9 – Assemblea dei soci HeiMI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo decisionale di HeiMI.
2. L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna). L'assemblea può altresì essere convocata in via

Scansionato con CamScanner

straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

3. All'assemblea dei soci partecipano con diritto di parola tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci.
4. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.
5. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
6. I soci persone fisiche hanno diritto ad un voto (due in caso di delega) e i soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto tramite un rappresentante designato dalla persona giuridica.
7. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati.
8. I soci possono intervenire personalmente ovvero possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, esclusivamente da un altro socio.
9. I soci che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti per il calcolo delle maggioranze previste.
10. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
11. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e intervenire nella discussione in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
12. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
13. L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Segretario oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla assemblea e la validità della costituzione dell'assemblea stessa.

Art. 9 - bis. L'assemblea ordinaria:

1. è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Essa può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per via telematica almeno 30 (trenta)

Scansionato con CamScanner

giorni prima della seduta a mezzo e-mail contenente l'ordine del giorno (fermo restando che tale termine può essere ridotto con il consenso di tutti i soci).

2. Il quorum costitutivo dell'assemblea ordinaria in prima convocazione è di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto (presenti personalmente o per delega); in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

3. Tra i suoi compiti:

   a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ovvero il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
   b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
   c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (o rendiconto per cassa ove previsto dalla legge);
   d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
   e) approva la linea d'azione strategica HeiMI e delibera sugli obiettivi annuali;
   f) delibera sull'entità della quota associativa annuale da richiedere ai soci;
   g) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
   h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
   i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9 - ter. L'assemblea straordinaria:

1. L'Assemblea dei soci straordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per via telematica almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta a mezzo e-mail contenente l'ordine del giorno (fermo restando che tale termine può essere ridotto con il consenso di tutti i soci).

2. Per l'assemblea straordinaria che delibera su (a) eventuali modifiche statutarie, (b) la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione o (c) altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto, occorre la presenza, ai fini della valida costituzione della stessa, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Scansionato con CamScanner

3. L'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

4. Tra i suoi compiti:
   a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
   b) delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio;
   c) delibera sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
   d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 10 – Presidente HeiMI

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci HeiMI, è il legale rappresentante dell'associazione HeiMI a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto ogni 3] (tre) anni.
3. Il Presidente può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni (fatta eccezione per le funzioni delegate) dal Segretario.
5. Il Presidente risponde del proprio operato nei confronti dell'Assemblea dei soci che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.
6. In caso di inadempimento o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo in regime di prorogatio è tenuto a convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea dei soci al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente, provvedendo altresì, fino alla sua nuova costruzione e limitatamente agli affari urgenti, alla gestione dell'amministrazione ordinaria di HeiMI.

7. Tra i suoi compiti:
   a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
   b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
   c) instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli enti locali e provvede agli adempimenti fiscali;
   d) ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo che applica le decisioni assembleari.

Scansionato con CamScanner

2. Esso è composto da un numero minimo di 3 (tre) e massimo di 5 (cinque) componenti eletti dall'Assemblea dei soci, tra cui il Presidente, che lo presiede; tutti i componenti del Consiglio Direttivo hanno in esso diritto di voto.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di assistere tutti i soci. Il Presidente può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell'ordine del giorno.
5. Le riunioni di Consiglio Direttivo si possono svolgere anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e intervenire nella discussione in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
7. Nel caso in cui, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Consiglio Direttivo, lo stesso Consiglio Direttivo in regime di *prorogatio* è tenuto a convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea dei soci al fine di procedere all'elezione degli organi sociali decaduti, provvedendo altresì, fino alla sua nuova costruzione e limitatamente agli affari urgenti, alla gestione dell'amministrazione ordinaria di HeiMI.
8. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
   a) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
   b) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
   c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
   d) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
   e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea;
   f) presentare proposte di modifica allo statuto dell'associazione.

Scansionato con CamScanner

TITOLO V

Libri sociali e registri

Art. 12 – Libri sociali

1. HeiMI tiene i seguenti libri sociali:

   a) libro dei soci;

   b) libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

   c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e di eventuali altri organi sociali.

TITOLO VI

Norme sul patrimonio HeiMI

Art. 13 – Anno HeiMI

1. L'anno HeiMI va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 14 – Mezzi Finanziari

1. I mezzi finanziari di cui dispone HeiMI per perseguire i propri fini, sono costituiti da:

   a) quote associative;

   b) contributi pubblici e privati;

   c) donazioni e lasciti testamentari;

   e) attività di raccolta fondi;

   f) rimborsi da convenzioni;

   g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

2. HeiMI userà i criteri di massima trasparenza e correttezza nei rapporti con gli associati, i sostenitori ed il pubblico.

Art. 15 – Gestione Finanziaria

1. La gestione finanziaria dell'associazione tiene conto del bilancio preventivo.
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare ogni anno all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario del precedente anno e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Scansionato con CamScanner

3. L'esercizio finanziario di HeiMI coincide con l'anno di cui art. 13.
4. Dall'inizio dell'anno fino all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea dei soci HeiMI, il Consiglio Direttivo non effettuerà atti di straordinaria amministrazione se non espressamente autorizzati dall'Assemblea dei soci HeiMI.
5. Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ovvero entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi ovvero distribuiti a fondatori, soci, collaboratori, lavoratori e componenti degli organi sociali, neanche in forme indirette.
6. Gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti, anche indirettamente, fra gli associati ma devono essere, obbligatoriamente, reinvestiti nelle attività istituzionali.

Art. 16 – Bilancio d'esercizio

1. I bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea dei soci HeiMI, con voto palese a maggioranza dei presenti, sono depositati presso la sede HeiMI e possono essere consultati da ogni socio.
2. Il bilancio consuntivo non deve chiudere in passivo. Gli amministratori di HeiMI sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a chiudere il bilancio in pareggio.
3. In alternativa alla redazione del bilancio è possibile effettuare la rendicontazione per cassa effettuata al sussistere dei requisiti di cui all'art. 13 D.Lgs 117/2017.

TITOLO VII
Sostenitori

Art. 17 – Sostenitori

1. I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, enti del terzo settore o enti pubblici e privati che sostengono e facilitano le iniziative di HeiMI mediante il pagamento di un contributo annuale su base volontaria.
2. Le istanze dei sostenitori devono essere presentate al Presidente. L'esame delle domande è demandato al Consiglio Direttivo, che si deve esprimere nella prima riunione utile; in ogni modo deve comunicare all'interessato l'accoglimento o l'eventuale rigetto motivato.
3. L'accettazione del rinnovo deve essere confermata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Scansionato con CamScanner

TITOLO VIII

Modifiche dello statuto

Art. 18 – Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta da parte del Consiglio Direttivo. L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria per le modifiche statutarie deve essere comunicato a tutti i soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta. Tale termine può essere ridotto con il consenso di tutti i soci.
2. Per le modifiche conseguenti a provvedimenti di legge, o a specifiche richieste della Pubblica Amministrazione, il Consiglio Direttivo autorizza il Presidente, avente la rappresentanza legale, ad effettuare le stesse in modo conforme e a depositare il nuovo testo dello statuto aggiornato alle autorità competenti.

TITOLO IX

Scioglimento di HeiMI e devoluzione del patrimonio

Art. 19 – Scioglimento di HeiMI

1. Lo scioglimento di HeiMI può avvenire per delibera dell'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata, come disciplinato dall'art. 9 comma 3.
2. L'assemblea dei soci HeiMI che delibera lo scioglimento di HeiMI e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di altro Ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo Settore o altra associazione senza fini di lucro avente scopi istituzionali simili o comunque con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale o regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.
4. Il Presidente HeiMI in carica è tenuto alla convocazione dell'Assemblea per adempiere agli obblighi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Scansionato con CamScanner

TITOLO X

Disposizioni finali

Art. 20 – Disposizioni Finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 e nelle norme vigenti in materia.

Il Presidente

Camilla Caimi



Scansionato con CamScanner